

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE PER IL MIGLIORAMENTO E LA

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE AGRO

ALIMENTARI BIOGEST SITEIA E LA CONTROPARTE PROGEO

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

alimentari, con sede in Reggio Emilia (42122) Via

Amendola n. 2 Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC) il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzato alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio di

Centro;

E

Il Prof. Alessandro Ulrici, nato a Pavullo nel

Frignano (MO) il 06/09/1971, codice fiscale n.

LRCLSN71P06G393X, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

alimentari dell'Università degli Studi di Modena e

Reggio Emilia, nel prosieguo del presente atto
chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico
del Centro";

E

La **PROGEO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA** con sede
legale in Reggio Nell'Emilia Via Asseverati n. 1,
codice fiscale **00144760352** e partita iva **00127250355**,
nel prosieguo del presente atto denominata
"Committente" rappresentata da Roberto Sassoni nato
a Milano il 23/12/1966, in qualità di Direttore
Generale, autorizzato alla stipula del presente
contratto con procura institoria a direttore generale
del 29/09/2024 CAD 25323 inscritta al registro delle
imprese il 03/10/2024 al Prot. N. 118372/2024;

Premesso che

- il Committente è interessato ad effettuare una
analisi dei dati di produttività mediante tecniche
statistiche multivariate;
- il Centro dispone di risorse umane e strumentali
per l'esecuzione della ricerca/consulenza oggetto del
presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il
seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo

"Analisi dei dati di produttività mediante tecniche

statistiche multivariate" da svolgersi presso lo

stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Via

Amendola n. 2, Padiglione Besta, sotto la Direzione

scientifica del Prof. Alessandro Ulrici, che accetta;

il Prof. Alessandro Ulrici ha il compito di coordinare

il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi

con il Committente e con le unità operative,

supervisionare il personale che attenderà

all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza consiste nella

valutazione con tecniche di analisi multivariata

delle relazioni tra i diversi parametri da acquisiti

da Progeo, sede di Masone (RE), e la produttività

della sede stessa, come dettagliato nell'Allegato

Tecnico che costituisce parte integrante di questo

contratto.

Il Centro garantisce il Committente della corretta

esecuzione del contratto e dell'idoneità dei mezzi

utilizzati anche da parte degli eventuali

collaboratori/subappaltatori.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno

periodicamente lo stato di avanzamento della

ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del

programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell'attività svolta, ecc...).

Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Centro, compresa la copertura delle maggiori spese; tuttavia il Centro può rifiutare di apportare le variazioni il cui ammontare superi il sesto del corrispettivo iniziale/complessivo (indicare ciò che interessa) o la cui esecuzione risulti ad esso impossibile, tenuto conto delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie in quel momento in sua dotazione; in tal caso il Centro dà tempestiva comunicazione al Committente, indirizzandolo verso altre Strutture che possano farsene carico, con priorità verso soggetti della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna - RETE ed il Committente corrisponderà al Centro l'importo delle spese già sostenute o per le

quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso del Centro; si applica **l'art. 11 "Recesso"**.

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data del suo perfezionamento (intendendosi la data di apposizione dell'ultima firma) e avrà la durata di **sei mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere approvate dal Centro ed inoltrate al Committente alle seguenti scadenze:

- una relazione finale a conclusione della attività di ricerca.

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di

ricerca/consulenza il Committente si impegna a

versare al Centro la somma di **€ 6.400,00** (euro

seimilaquattrocento/00) **oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 2 rate da pagarsi

rispettivamente:

1) **€ 5.000,00** (euro cinquemila/00) **oltre all'IVA di**

legge, pari a 78,13% dell'intero corrispettivo,

al momento della sottoscrizione del presente

contratto;

2) **€ 1.400,00** (euro millequattrocento/00) **oltre IVA**

di legge, pari a 21,87% dell'intero

corrispettivo, al termine dell'attività di

ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di

tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal

Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di

regolare fattura elettronica emessa da parte del

Centro.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente

utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e

codice destinatario - FORNITORI.PROGEOSCA@PEC.IT

codice SDI DY42V37

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con

pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.lgs 217/2017.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero

al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: dal 50% del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 50% del corrispettivo stesso all'atto della concessione del brevetto.

I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.

È fatto salvo il diritto del/dei ricercatore/i di essere nominato/i quale/i autore /i in eventuali brevetti relativi a tali risultati.

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1°

comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti (di seguito, "Informazioni") di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che

non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 6 "Obbligo di segretezza" e garantisce il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri collaboratori ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c.

Ciascuna Parte si impegna a limitare l'accesso alle Informazioni al solo personale che attende all'esecuzione della ricerca/consulenza. Detto personale dovrà essere reso edotto del carattere riservato delle Informazioni e delle conseguenze della divulgazione di dati e dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza previsti in questo contratto; a tal fine, una copia di questo contratto dovrà essere sottoscritta per accettazione incondizionata da ciascun collaboratore all'esecuzione della ricerca/consulenza ed un'ulteriore copia dovrà essere consegnata ai collaboratori. L'impegno dovrà recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Università, ivi compresa l'autorizzazione alla trasmissione ed al trattamento dei dati da parte di terzi.

Gli obblighi di segretezza non troveranno applicazione quando la divulgazione è espressamente imposta dalla legge ovvero da enti amministrativi o

giudiziari; in tal caso il Centro si impegna ad informare per iscritto il Committente della sussistenza di tali imposizioni, compatibilmente con la normativa vigente; resta inteso che il Committente non potrà pretendere che il Centro si renda inadempiente all'obbligo imposto per provvedimento amministrativo o giudiziale.

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per danni a terzi (cose e persone), che opera solo per i danni materiali diretti.

Il Committente dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € 10.000.000,00 a copertura "Responsabilità civile verso terzi" per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni - ove necessario - alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> ; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Centro dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce la copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Committente garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, o compagnia assicuratrice.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si

conviene:

- se il fatto è avvenuto presso il Committente, il Committente si impegna a segnalare immediatamente (facendo riferimento al numero di polizza) l'evento al Centro onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;

- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Committente onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di tre mesi da comunicare al Centro con posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente, questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al

contratto, al momento del recesso; verranno altresì definiti pattiziamente i compensi spettanti al Centro e, in difetto di accordo, la determinazione sarà fatta dal Giudice.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Reggio Nell'Emilia Via Asseverato n. 1, fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Padiglione Besta, Via Amendola n. 2, Reggio Emilia (42122).

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra

loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto

del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del

Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate

dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del

Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del

presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei

dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà

carico di informare l'altra, nonché di garantire che

il trasferimento avvenga nel rispetto delle

condizioni descritte negli artt. 44-49 del

Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti

derivanti dal presente contratto, comprese le spese

di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante

sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta

elettronica certificata, è soggetto ad imposta di

bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal

Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro,
entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta
di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento
tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
fornitori.progeosca@pec.it che è pregato di
sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo al Centro al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata
biogest@pec.unimore.it

IL CENTRO

La Direttrice

Prof.ssa Patrizia Fava

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO

Prof. Alessandro Ulrici

Per accettazione: REGGIO NELL'EMILIA, lì

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Roberto Sassoni)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il
sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara
di approvare specificatamente le disposizioni
contenute negli artt. 1 (Oggetto), 2 (Revisione del
contratto) 8 (Obbligo di segretezza), 9 (Ulteriori
obblighi di segretezza), 10 (Coperture assicurative)

e 13 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione: REGGIO NELL'EMILIA, lì

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Roberto Sassoni)

**ALLEGATO TECNICO - ANALISI DEI DATI DI PRODUTTIVITÀ
MEDIANTE TECNICHE STATISTICHE MULTIVARIATE**

Le attività previste che vengono descritte di seguito sono state pianificate allo scopo di valutare le relazioni tra i diversi parametri da acquisiti da Progeo nella Vs. Sede di Masone (RE) e la produttività della Sede stessa.

A tal fine presso il Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro Alimentari BIOGEST-SITEIA dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) verrà elaborato il dataset da Voi fornito, relativo agli indicatori raccolti a partire da gennaio 2025 presso la Sede di Masone al fine di valutare, mediante l'applicazione di opportune tecniche di analisi statistica multivariata dei dati, la presenza di relazioni tra i diversi indicatori registrati nell'impianto e la produttività dello stesso, nonché di identificare tra i diversi parametri quelli che

risultano avere maggiore impatto sulla produzione.

In funzione dei risultati ottenuti sarà possibile valutare se sussistono i presupposti per potere procedere, in studi successivi a quelli previsti dal presente contratto, all'applicazione del medesimo approccio agli impianti di altre sedi del gruppo Progeo, anche al fine di effettuare un confronto tra gli indicatori più significativi identificati negli impianti delle diverse sedi.

ATTIVITÀ PREVISTE

1. Analisi esplorativa del dataset mediante PCA

Il dataset fornito da Progeo sarà innanzitutto analizzato per valutare l'eventuale presenza di dati mancanti, i quali possono causare problemi nella successiva fase di analisi multivariata. In caso si verificasse questa evenienza, e qualora non fosse possibile reperire i dati mancanti da parte di Progeo, il dataset verrà quindi opportunamente rielaborato con un opportuno software al fine di ottenere una matrice con il massimo numero possibile di dati completi.

I dati così ottenuti verranno quindi elaborati mediante Analisi delle Componenti Principali (Principal Component Analysis, PCA), una tecnica multivariata per l'analisi esplorativa dei dati che

permette di valutarne la reale dimensionalità e di identificare le relazioni tra i dati raccolti giornalmente e tutti gli indicatori considerati, ivi compreso il KPI legato alla produttività. L'analisi esplorativa permetterà innanzitutto di identificare eventuali condizioni anomale (outlier) e gli indicatori responsabili delle anomalie stesse, mediante opportune rappresentazioni grafiche. Sempre mediante analisi grafiche sarà quindi possibile valutare l'evoluzione temporale delle condizioni giornaliere e la loro relazione con gli indicatori considerati, permettendo anche di effettuare una prima valutazione a livello qualitativo della relazione tra i vari indicatori e la produttività. Tali elaborazioni permetteranno quindi di ottenere una prima valutazione generale delle relazioni esistenti tra i diversi indicatori e della loro influenza sulla produttività.

2. Sviluppo di modelli di regressione PLS per l'identificazione dei parametri più significativi

A partire dalle indicazioni ottenute mediante PCA, la seconda fase sarà focalizzata sulla valutazione della possibilità di creare relazioni quantitative tra gli indicatori e la produttività. A questo scopo verrà utilizzato lo stesso dataset considerato nella fase

precedente, eventualmente integrato con ulteriori

dati giornalieri acquisiti nel frattempo da Progeo.

L'elaborazione consisterà nello sviluppo di modelli

di regressione multivariati, calcolati mediante

regressione Partial Least Squares (PLS). La stabilità

del modello verrà valutata mediante opportune

tecniche di cross-validazione; in caso di ottenimento

di risultati sufficientemente soddisfacenti si

procederà quindi ad effettuare una validazione su un

test set esterno, ovvero utilizzando dati acquisiti

nello stesso impianto ma in giorni diversi rispetto

a quelli considerati per la costruzione del modello

stesso.

In caso di ottenimento di modelli di regressione in

grado di stimare con una precisione accettabile la

produttività, sarà anche possibile quantificare il

contributo sinergico dei diversi indicatori,

valutando quindi quali indicatori danno un contributo

statisticamente significativo alla produttività

nonché il segno (positivo o negativo) di tale

contributo. Nel caso in cui invece le performance del

modello non risultino sufficientemente soddisfacenti,

si valuterà innanzitutto, mediante tecniche di

selezione di variabili, la possibilità di rimuovere

gli indicatori non correlati alla produttività;

qualora anche questo approccio non dovesse portare a risultati soddisfacenti, si cercherà di identificare in collaborazione con Progeo altri indicatori che possano essere ritenuti potenzialmente utili, al fine di integrarli in un eventuale ulteriore studio, a seguito del rinnovo del contratto.

I risultati del lavoro saranno presentati al committente in un apposito incontro, in occasione del quale sarà inoltre fornita una relazione dettagliata delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

In base ai risultati ottenuti, verrà valutata con il committente l'eventuale possibilità di rinnovare il contratto in funzione dei risultati raggiunti, al fine di perfezionare il modello per lo stabilimento di Masone o di applicare lo stesso approccio a dataset analoghi acquisiti in altri stabilimenti.

Il Responsabile scientifico del Centro
Prof. Alessandro Ulrici